

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2859

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del deputato D'AGRÒ

Principi fondamentali in materia di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno dell'innovazione per i settori produttivi, disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, nonché delega al Governo per il riordino degli enti di ricerca

*Presentata il 3 luglio 2007*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di razionalizzare il quadro normativo italiano nazionale della ricerca scientifica e tecnologica, individuando i principi fondamentali a sostegno dell'innovazione per i settori produttivi in un quadro di legislazione regionale concorrente.

L'intervento si pone in linea di continuità con le strategie impostate negli anni '80 e '90 in particolare con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con la legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché con le radicali riforme delle norme in materia di intervento pubblico nel settore della ricerca scientifica e tecnologica in base alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

La presente proposta di legge, quindi, si avvale dell'esperienza degli ultimi anni, nei quali sono stati sperimentati nuovi modelli organizzativi e strumenti per il sostegno, il coordinamento e la programmazione della

politica nazionale e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilità dei ricercatori. Sono stati conseguiti risultati positivi ma occorre razionalizzare gli interventi per orientare le azioni del settore pubblico, delle università e degli enti pubblici nazionali di ricerca, nonché gli sforzi e le strategie delle regioni per favorire reti e moderne forme di collaborazione tra pubblico e privato.

Le conoscenze generate dalla ricerca favoriscono non solo la competitività del sistema produttivo e, quindi, economico, ma generano anche una crescita sociale e culturale rispondendo a bisogni individuali e collettivi dei cittadini.

Con riferimento, in particolare, alle esigenze di favorire la crescita delle capacità competitive del sistema produttivo italiano, ancora oggi si registra un « paradosso italiano » che vede una forte diffe-

renza fra produttività scientifica (l'Italia è al terzo posto per numero di pubblicazioni nel circuito internazionale dello *Science Citation Index*) e competitività del « sistema Paese » rapportata al numero dei ricercatori pubblici (l'Italia è al 47° posto della classifica della competitività del *World Economic Forum*).

Per realizzare tali obiettivi la presente proposta di legge introduce modifiche alla legislazione vigente e stabilisce alcuni principi fondamentali che devono orientare la legislazione regionale.

In particolare la presente proposta di legge prevede:

1) la rivisitazione delle regole per la predisposizione del Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata quinquennale con aggiornamento biennale, nonché dei meccanismi di partecipazione delle regioni in base al principio di leale collaborazione;

2) l'obbligo per il Ministro dell'università e della ricerca di effettuare il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, entro il mese di giugno dell'anno di competenza.

#### *Principi fondamentali per la legislazione regionale.*

La legislazione regionale in materia di innovazione trova le sue origini a decorrere dagli anni '80. Con il decentramento degli interventi per la ricerca industriale previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998, in attuazione della citata legge n. 59 del 1997, e con il decreto legislativo n. 123 del 1998, si è registrato un forte incremento della normativa regionale in materia di ricerca e innovazione e oggi, con la modifica del riparto delle competenze tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce alle regioni potestà legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica per i settori produttivi, si è aperta una nuova fase di produzione normativa re-

gionale per la promozione dei sistemi regionali delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico.

Le risorse per le azioni di ricerca finalizzata all'innovazione e al trasferimento tecnologico delle regioni sono considerevoli e utilizzano strumenti come il Programma operativo nazionale (PON) e il programma operativo regionale (POR), legati a politiche comunitarie di sviluppo e innovazione del territorio, per le quali chiarezza, semplificazione e uniformità costituiscono elementi fondamentali ai fini dell'efficacia delle relative azioni.

Con la presente proposta di legge si intende fornire una serie di principi fondamentali per la legislazione regionale che assicurino l'uniformità e il coordinamento con gli interventi a livello nazionale ed europeo.

#### *Razionalizzazione degli enti nazionali di ricerca.*

I numerosi interventi normativi effettuati in attuazione dei principi di delega stabiliti con la ricordata legge n. 59 del 1997 configurano oggi un quadro degli enti di ricerca con un'impostazione omogenea e coerente rispetto agli obiettivi che si è inteso perseguire.

Permangono, però, delle sovrapposizioni tra alcuni enti nazionali come l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), vigilato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il citato CNR, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).

Per questo è necessario avviare un'azione di verifica e, se del caso, di razionalizzazione — ma solo a valle dei necessari approfondimenti — con particolare riguardo alla valutazione del rapporto tra costi e benefici.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### CAPO I

#### PRINCIPI GENERALI

##### ART. 1.

*(Obiettivi e ambito di applicazione).*

1. L'intervento pubblico nel settore della ricerca scientifica e tecnologica è finalizzato alla produzione di conoscenze per rispondere ai bisogni economici, sociali e culturali della Repubblica.

2. La presente legge ha lo scopo di favorire la razionalizzazione dell'intervento pubblico per la promozione e il sostegno alla ricerca favorendo l'integrazione tra azioni a livello nazionale, regionale e locale, lo sviluppo di reti e la collaborazione con il settore privato nonché la dimensione europea e internazionale della ricerca italiana.

### CAPO II

#### PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE PRIORITÀ STRATEGICHE

##### ART. 2.

*(Modifiche al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204).*

1. Al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari

di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, nonché di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, ai sensi dell'articolo 2, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata quinquennale e aggiornato ogni due anni. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto dei piani, dei programmi, delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui rispettivi stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie e attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie ed enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato »;

b) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca con decreti del Ministro dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. I decreti sono presentati entro il mese di marzo. Nelle more dell'emanazione dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il Ministro dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nell'anno precedente ».

## CAPO III

## PRINCÌPI FONDAMENTALI PER LA LEGISLAZIONE CONCORRENTE DELLE REGIONI

## ART. 3.

*(Principi fondamentali per la legislazione regionale).*

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni esercitano la potestà legislativa in base ai seguenti principi fondamentali:

a) principio di programmazione: le attività di ricerca scientifica e tecnologica di sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi sono realizzate in base a programmi definiti in coerenza con la dimensione internazionale ed europea e con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge;

b) principio di trasparenza: i dati principali relativi agli obiettivi, ai risultati attesi e alle risorse economiche, strumentali e umane, relativi a progetti di ricerca scientifica e tecnologica realizzati con il concorso di finanziamenti pubblici, sono resi disponibili attraverso sistemi informativi accessibili al pubblico realizzati in base a criteri d'interoperabilità definiti a livello nazionale;

c) principio di rete e massa critica: nella concessione di finanziamenti sono favoriti per l'accesso ai fondi i richiedenti pubblici e privati che, singolarmente o messi in rete, hanno una massa critica maggiore con riferimento alle competenze e alle risorse umane e strumentali;

d) principio di valutazione: l'allocatione di risorse pubbliche è effettuata tenendo conto dei risultati della ricerca attraverso l'introduzione di procedure di valutazione sulla base di criteri e di parametri fissati a livello nazionale dall'Agenzia nazionale di valutazione del si-

stema universitario e della ricerca, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 230.

2. Nella realizzazione delle attività di ricerca di cui al comma 1, le regioni perseguono i seguenti obiettivi:

a) favorire la creazione di opportunità di finanziamenti per la ricerca premiando in fase di attribuzione di risorse regionali il concorso, nell'ambito dei progetti finanziati, di risorse economiche dell'Unione europea, nazionali e di soggetti privati;

b) favorire gli investimenti in capitale umano e sostenere la formazione dei giovani ricercatori;

c) sostenere il trasferimento tecnologico e tutelare la conoscenza.

#### CAPO IV

### NORME PER IL COORDINAMENTO TRA STATO E REGIONI

#### ART. 4.

*(Sessione speciale per gli interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno una volta l'anno, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alle politiche regionali in materia di ricerca scientifica e tecnologica nonché di sostegno all'innovazione per i settori produttivi di interesse regionale e provinciale.

2. La sessione speciale di cui al comma 1 verifica, in particolare, la coerenza e le

possibili interazioni relative alla programmazione regionale e definisce gli orientamenti e i contributi per la redazione del PNR di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, con riferimento alle competenze regionali.

#### CAPO V

### RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI DI RICERCA

#### ART. 5.

*(Delega al Governo per il riordino degli enti di ricerca).*

1. Allo scopo di razionalizzare le attività degli enti pubblici nazionali di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) verificare le sovrapposizioni programmatiche tra gli enti pubblici nazionali di ricerca;

b) favorire la cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali.

2. La predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 è preceduta dalla redazione di un programma di riordino predisposto dal Ministro dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'apporto delle altre amministrazioni interessate, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il supporto della commissione per la ricerca del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legisla-

tivo 5 giugno 1998, n. 204. Il programma deve rilevare le esigenze, individuare gli obiettivi e indicare l'impatto economico e finanziario atteso, assicurando in ogni caso la necessità e la proporzionalità dell'intervento proposto rispetto ai fini che si intendono perseguire nonché la coerenza con il PNR di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

